



CITTA' DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

FONDAZIONE "ING. VINCENZO PISANO onlus"

STATUTO **COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI**

ART.1 **COSTITUZIONE**

E' costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione Ing. Vincenzo Pisano Onlus".

ART.2 **SEDE**

La sede della fondazione è in Lentini presso il Municipio di Lentini oppure altra sede all'uopo individuata.

Art. 3 **SCOPI**

La Fondazione, costituita in data, a seguito della manifestazione di ultima volontà del fu Ing. Vincenzo Pisano espressa nel testamento olografo 15/09/1968, si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie attraverso la "erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi delle classi superiori e corsi universitari residenti nel Comune di Lentini".

La Fondazione promuove inoltre la propria immagine attraverso iniziative culturali che devono essere effettuate con il preminente contributo di sponsor, enti pubblici ed altri soggetti privati al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio di cui dispone.

Art. 4 **REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO**

Al fine di evitare contrasti nel definire chi è "meritevole" e "bisogno" si precisa: Per meritevole bisogna intendere lo studente che abbia conseguito, nell'anno scolastico precedente, una media non inferiore a 7/10 e per gli studenti universitari che abbiano superato almeno il 50% delle materie, nell'anno accademico precedente, ed abbiano conseguito una media non inferiore 24/30 o altre valutazioni equivalenti. Per bisogno si deve intendere:

1. Per gli studenti degli istituti superiori, lo studente il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo idoneo ad ottenere l'esonero delle tasse scolastiche;
2. Per gli studenti universitari, il Consiglio di Amministrazione dovrà fare riferimento all'indicatore della situazione economica e patrimoniale equivalente, riferita all'anno accademico di erogazione delle Borse di Studio dell'Università di Catania.

Gli accertamenti al fine di stabilire i requisiti di cui all'art.4, saranno svolti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono il **Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti**.

Art. 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, dal Sindaco (Protempore) che lo presiede o suo delegato, e da n.4 componenti nominati dal Sindaco.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere i seguenti requisiti:

1. Adeguata esperienza sociale, culturale, legale-Amministrativa, documentata mediante presentazione di curriculum;
2. notorio comportamento irreprensibile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il **Vice Presidente** tra i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che, comunque, rientrino nell'oggetto della Fondazione.

Controlla e vigila sull'attività di investimento delle somme detenute dal Comune di Lentini, a destinazione vincolata della Fondazione.

Può concedere, postergare o cancellare ipoteche o comporre in arbitrati controversie riguardanti la Fondazione, acquistare e vendere immobili.

La firma e la rappresentanza della Fondazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nello scopo della Fondazione. Può rilasciare anche liberatorie, quietanze ad Enti Pubblici e Privati. Può rilasciare procure, anche per ricorsi e contro ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione, avanti le magistrature di merito, ordinaria ed amministrativa, Consiglio di Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, e per qualsiasi

assistenza e rappresentanza legale avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono convocate a mezzo lettera di invito da recapitare tramite servizio postale, fax o e-mail tre giorni prima dell'adunanza ed in casi di urgenza possono essere convocate anche a mezzo telefonico o via sms.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa un numero di consiglieri che rappresenta la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, ai soli fini della pubblicità notizia vanno pubblicate all'albo pretorio del Comune di Lentini, per otto giorni consecutivi, successivi all'adozione della delibera.

Le delibere che comportano un impegno di spesa debbono essere siglate dal Tesoriere, solo ai fini della copertura finanziaria.

Il consigliere che si assenti per tre sedute consecutive senza giustificati motivi decade dalla carica.

Al *Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione* viene corrisposto un gettone di presenza pari al 50% di quello corrisposto ai Consiglieri del Comune di Lentini, per un tetto massimo annuo di n° 60 (sessanta) sedute.

ART.8

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti viene nominato dal Sindaco, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 27/01/1 992, n°88, che abbiano residenza nel Comune di Lentini e che non abbia l'incarico di revisore dei conti presso il Comune di Lentini.

Il Revisore dei conti dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Il Revisore dei Conti deve controllare l'Amministrazione della Fondazione, vigilare

sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del Bilancio di previsione e del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore deve anche:

1. accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
2. accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione e da essa avuti in pegno, cauzione o custodia;
3. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
4. assistere su convocazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000 per gli EE.LL. in particolare materia di revoca, rinuncia e di decadenza.

Il compenso lordo annuo del Revisore dei Conti viene fissato in misura pari al limite massimo del compenso spettante all'organo di Revisione, dei Comuni appartenenti alla prima fascia demografica, così come individuato dall'apposito D.M.

ART.9 ORGANI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Gli Organi di Gestione della Fondazione sono, Il *Direttore*, il *Segretario*, ed il *Tesoriere*.

Il Direttore, il Segretario, il Tesoriere, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco.

IL DIRETTORE

Il *Direttore* deve possedere i seguenti requisiti:

1. *Laurea, in discipline Giuridiche od Economiche (vecchio ordinamento o specialistiche);*
2. *Adeguate esperienza sociale, culturale, legale o amministrativa, documentata mediante presentazione di curriculum;*
3. *notorio comportamento irreprensibile.*

Il *Direttore* attua gli indirizzi e gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'ausilio del Segretario e del Tesoriere.

Sovrintende in generale alla gestione della Fondazione.

Adotta gli atti di gestione e gli atti che vincolano la Fondazione anche all'esterno che non rivestono il carattere della discrezionalità in esecuzione dei programmi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per tali atti ha la rappresentanza negoziale.

Il **Direttore** partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza alcun diritto al voto.

Il **Direttore** dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Direttore uscente.

Al **Direttore** viene corrisposto un compenso preconcordato, non superiore a Euro 4.000,00 Annuo lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

IL SEGRETARIO

Il **Segretario** deve possedere i seguenti requisiti:

1. *Diploma di scuola media superiore;*
2. *Adeguate esperienza giuridica amministrativa, documentata mediante presentazione di curriculum*
3. *notorio comportamento irreprensibile.*

Il **Segretario** cura l'attività istruttoria ed esecutiva delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Redige i verbali delle adunanze, e cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle delibere.

Collabora con il Direttore per l'esecuzione delle delibere della Fondazione.

Il **Segretario** dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Segretario uscente.

Al **Segretario** viene corrisposto un compenso preconcordato, non superiore a Euro 2.000,00 Annuo lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

IL TESORIERE

Il **Tesoriere** deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri della Circostrizione del Tribunale di Siracusa in possesso del Diploma di Ragioniere e/o Perito Commerciale.

Il **Tesoriere** predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Fondazione per ciascuno degli esercizi finanziari per i quali è in carica.

Tiene il registro di cassa della Fondazione e cura gli aspetti di natura fiscale.

Collabora con il Direttore per l'esecuzione delle delibere della Fondazione, in particolare per gli aspetti di natura contabile e fiscale.

Il *Tesoriere* dura in carica cinque anni, e fino alla nuova nomina rimane a tutti gli effetti in carica il Tesoriere uscente.

Al *Tesoriere* viene corrisposto un compenso preconcordato, non superiore ad Euro 2.000,00 annui lordi. Tale importo sarà rivalutato con cadenza quinquennale in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat sulla medesima base temporale.

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della fondazione potrà essere disciplinato da un regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale di Lentini.

ART. 11 DOTAZIONE PATRIMONIALE

I Beni della Fondazione sono:

1. Le somme di denaro trasferite dal Comune di Lentini alla Fondazione con Deliberazione G.M., che ammontano ad Euro dette somme debbono essere trasferite dal Comune alle casse della Fondazione entro 60 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli interessi che matureranno di anno in anno, sulla somma iniziale di Euro, tale somma, detenuta dal Comune a destinazione vincolata per gli scopi della Fondazione, va rivalutata di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione. Gli Interessi debbono essere trasferiti dal Comune alle casse della Fondazione entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto del Comune di Lentini.
3. I beni mobili ritrovati all'interno del complesso immobiliare di Genova — Nervi.
4. I beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione per lasciti, donazioni, eredità o altro.

ART. 12 ALIENAZIONE DI BENI

Il Consiglio di Amministrazione non può alienare i beni immobili di proprietà della Fondazione, né reinvestirne il ricavato, se prima non ha ottenuto il parere vincolante e favorevole di 2/3 del Consiglio Comunale di Lentini, e le autorizzazioni previste dall'art. 17 del Codice Civile.

ART. 13
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

li numero delle borse di studio e l'entità delle stesse sarà determinato, anno per anno, dal consiglio di Amministrazione, in relazione alle disponibilità del bilancio di previsione e dal numero dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle informazioni che acquisirà in base all'art. 4 e 5, provvederà a formare la graduatoria degli aventi diritto.

Le borse bandite saranno assegnate agli studenti secondo l'ordine della graduatoria.

Le borse di studio saranno consegnate allo studente se ha raggiunto la maggiore età, altrimenti, all'esercente la potestà sul minore.